

Omessa verifica di iscrizioni ipotecarie e pignoramenti sull'immobile compravenduto - Cass. n. 26192/2020

Notariato - responsabilit  professionale - Omessa verifica di iscrizioni ipotecarie e pignoramenti sull'immobile compravenduto - Conseguenze - Risarcimento del danno per equivalente - Ammissibilit  - Quantificazione - Criteri.

Il notaio rogante il contratto di compravendita di un immobile che abbia omesso di effettuare le dovute visure ipotecarie   tenuto a risarcire all'acquirente del cespite, successivamente sottoposto ad esecuzione immobiliare da parte del creditore ipotecario, un danno commisurato all'effettivo nocumento sofferto dall'acquirente; questo pu  essere liquidato in misura pari al valore dell'immobile perduto a seguito della vendita forzata ovvero, per equivalente, all'esborso necessario per ottenere l'estinzione del processo esecutivo e la cancellazione dell'ipoteca, in tale senso lato potendosi intendere le spese di purgazione dell'immobile e, cio , la sua sottrazione al rischio di legale evizione nel corso della procedura espropriativa.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26192 del 17/11/2020 (Rv. 659864 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1218](#), [Cod_Civ_art_1223](#), [Cod_Civ_art_2056](#)

Omessa verifica di iscrizioni ipotecarie e pignoramenti

notaio

corte

cassazione

26192

2020